

**ORDINANZA N° 16/2025
IL DIRETTORE GENERALE**

PREMESSO:

- che per l'esecuzione dell'Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione finalizzati al ripristino della pavimentazione ammalorata dell'autostrada A/18 Messina – Catania, relativamente a tratti saltuari, è stata incaricata la ditta **"Chiofalo Group s.r.l."**, con sede in C.so A. Moro 47 – 98044 San Filippo del mela (ME) PARTITA I.V.A: 03048720837.
- che in data 13/03/2023 è stato sottoscritto il verbale di consegna in via d'urgenza;

VISTI:

- l'ordinanza n. 56/2024 del 15.04.2024;
- la nota con la quale il RUP chiede il rinnovo degli effetti dell'ordinanza sopra citata;
- l'art. 5 ed i commi 4 e 5 dell'art.6 del vigente Codice della Strada di cui al D. L.vo 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.;
- il Regolamento di Attuazione del vigente C.d.S. di cui al D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.;

RITENUTA urgente ed improcrastinabile la prosecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione finalizzati al ripristino della pavimentazione ammalorata dell'autostrada A/18 Messina – Catania, relativamente a tratti saltuari;

CONSIDERATO che al fine di garantire la prosecuzione, in sicurezza, delle sopra citate lavorazioni, occorre prevedere l'istituzione di alcune limitazioni al traffico veicolare;

SENTITO il Responsabile del Procedimento e la direzione dei lavori,

ORDINA

Compatibilmente con le esigenze derivanti dalla circolazione veicolare, al fine di consentire la prosecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione finalizzati al ripristino della pavimentazione ammalorata dell'autostrada A/18 Messina – Catania, relativamente a tratti saltuari,

In continuità con la precedente ordinanza n. 56/2024 e sino alle ore 24,00 del 31.12.2025, la parzializzazione della carreggiata mediante chiusura alternata della corsia di emergenza, marcia o sorpasso, secondo esigenze, dell'Autostrada A/18 Messina - Catania, nel tratto compreso tra il km. 0+000 e il km. 76+860, in entrambe le direzioni di marcia e relativi svincoli e pertinenze, sia in orario diurno che notturno.

E' inoltre istituito il limite massimo di velocità di 60 km/h ed il divieto di sorpasso sui tratti autostradali interessati dalle parzializzazioni, in ossequio al Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 10.07.2002 e al D.M. 22.01.2019.

La presente ordinanza sarà attuata mediante l'apposizione della prescritta segnaletica indicante obblighi, divieti e limitazioni posti a cura e responsabilità dell'impresa **"Chiofalo Group s.r.l."**, con sede in C.so A. Moro 47 – 98044 San Filippo del mela (ME) Partita I.V.A: 03048720837.

La stessa rimane responsabile della sorveglianza e del mantenimento in perfetta efficienza della segnaletica posta in opera.

Tutta la segnaletica stradale dovrà essere conforme al Nuovo Codice della Strada, al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10.07.2002 e al D.M. 22.01.2019.

Con l'attivazione della presente ordinanza la ditta **"Chiofalo Group s.r.l."** è indicata come unica responsabile per eventuali danni a persone o cose, sollevando il Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS), da qualsiasi controversia anche giudiziaria.

L'impresa dovrà tassativamente informare l'Ente, a pena d'inefficacia e decadenza della presente Ordinanza, entro le ore 12.00 del giorno antecedente a quello in cui saranno eseguite le parzializzazioni, telefonicamente al Centro Radio, via mail all'Ufficio di Manutenzione competente per tratta, sulle

parzializzazioni che si renderanno necessarie precisando: carreggiata, corsie interdette al transito, progressive d'inizio e di fine, data e ora d'inizio e di fine, eventuale mobilità del cantiere nell'arco della giornata e ogni altra informazione utile ad avere una completa ed inequivocabile contezza spazio-temporale del cantiere. Al fine di evitare l'instaurarsi d'interferenze o per particolari esigenze di traffico ovvero di altra natura, l'Ente si riserva di impedire, a proprio insindacabile giudizio, l'esecuzione delle parzializzazioni richieste, anche tramite semplice comunicazione telefonica al responsabile in sito dell'impresa.

La stessa comunicherà al Centro Radio la presenza di operatori lungo la tratta, indicandone la chilometrica e le attrezzature presenti.

Il responsabile in sito è il **Sig. Chiofalo Marco tel. 349 6765787**.

Sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza gli Agenti di cui all'art.12 del Nuovo Codice della Strada oltre ai preposti ai lavori.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Messina, 31.01.2025.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Calogero Franco Fazio

